

Bonus psicologo 2023: domande dal 18 marzo al 31 maggio 2024



Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo informarla che dal **18 marzo** e fino al **31 maggio 2024** sarà possibile presentare la **domanda per richiedere il bonus psicologo 2023**.

Inps ha emanato, con **circolare n.34 del 15.02.2024**, le **istruzioni operative per l'individuazione dei destinatari, delle modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo**.

Possono accedere alla prestazione le persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

A decorrere **dal 2023, il beneficio è riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti** in possesso di: **residenza in Italia; valore ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro**.

Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

La Circolare è composta da N° 4 pagine inclusa la presente

Premessa

Il c.d. **bonus psicologo** è stato introdotto dall'**art. 1-quater** comma 3 del DL 228/2021 per il solo anno 2022 e attuato con il DM **31 maggio 2022**, in seguito è stato **reso strutturale a partire dall'anno 2023** dall'**art. 1 comma 538 della L. 197/2022** che ha, inoltre, innalzato l'**importo massimo a 1.500 euro per persona**.

Successivamente, il DM **24 novembre 2023** che **ha definito le modalità attuative a decorrere dall'anno 2023** e ripartito le risorse tra le Regioni e le Province autonome.

Soggetti ammessi

Ai fini della concessione del Bonus psicologo 2023, **possono accedere alla prestazione** le persone in **condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico**.

Il beneficio, a decorrere dall'anno 2023, è **riconosciuto una sola volta per ciascuna annualità ai soggetti** in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti **requisiti**:

- ✓ **residenza in Italia;**
- ✓ **valore ISEE in corso di validità**, ordinario o corrente, **non superiore a 50.000 euro**.

Osserva

In caso di **ISEE con omissioni o difformità**, il richiedente ha **30 giorni di tempo**, dal termine ultimo di presentazione della domanda, **per regolarizzare l'ISEE** attraverso **tre modalità alternative**:

1. **presentare una nuova DSU**, comprensiva delle informazioni in precedenza omesse o diversamente esposte;
2. **presentare idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati** indicati nella dichiarazione;
3. **rettificare la DSU, con effetto retroattivo**, esclusivamente **qualora sia stata presentata tramite CAF e quest'ultimo abbia commesso un errore materiale**.

Trascorsi i 30 giorni, nel caso in cui permanga la difformità, **la domanda è considerata improcedibile** ai fini dell'erogazione della prestazione.

Misura del beneficio

Il contributo può avere un valore non superiore a 1.500 euro per persona e viene modulato in base all'ISEE del richiedente.

Al fine di sostenere le persone con ISEE più basso, **a decorrere dall'anno 2023, l'importo complessivo massimo del beneficio è parametrato in base alle seguenti fasce**:

- con un valore **ISEE inferiore a 15.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.500 euro** per ogni beneficiario;
- con un valore **ISEE compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **1.000 euro** per ogni beneficiario;
- con un valore **ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro**, l'importo del beneficio, fino a 50 euro per ogni seduta, è erogato a concorrenza dell'importo massimo stabilito in **500 euro** per ogni beneficiario.

La domanda

La domanda per l'anno 2023 potrà essere **presentata a decorrere dal 18 marzo 2024 fino al 31 maggio 2024**. Per le domande relative all'anno 2024 e agli anni successivi, la finestra temporale per la presentazione delle domande sarà comunicata annualmente con apposito messaggio.

Il richiedente può presentare domanda:

- ✓ per sé stesso o per conto di un soggetto minore d'età se genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore o affidatario;
- ✓ per conto di un soggetto interdetto, inabilitato o beneficiario dell'amministrazione di sostegno, rispettivamente dal tutore, dal curatore e dall'amministratore di sostegno.

Osserva

Nella domanda deve essere dichiarato sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, **il possesso dei requisiti previsti** per l'accesso alla misura.

Le domande prive della dichiarazione del possesso dei requisiti e della relativa autocertificazione, rilasciate sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nonché le domande presentate fuori dai termini indicati, saranno considerate inammissibili.

La domanda per accedere al beneficio può essere presentata, **esclusivamente in via telematica**, accedendo al servizio "Contributo sessioni psicoterapia" attraverso una delle seguenti modalità:

- **portale web sul sito dell'Istituto www.inps.it** al "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" raggiungibile dalla *Home page* del sito *web* dell'Istituto (www.inps.it), seguendo il percorso "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > selezionare la voce "Vedi tutti" nella sezione "Strumenti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", **accedendo tramite:**
 - ✓ SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica (CIE) 3.0 o Carta Nazionale dei servizi (CNS);

- **Contact Center** Integrato, contattando il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Esito della domanda e utilizzo del contributo

Al termine del periodo stabilito dall'Istituto per la presentazione delle domande, vengono stilate le **graduatorie per l'assegnazione del beneficio, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza, tenendo conto del valore ISEE più basso e, a parità di valore ISEE, dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.**

Osserva

L'esito della richiesta è notificato tramite SMS e/o *e-mail* ai soggetti richiedenti, ai recapiti indicati nella specifica sezione "MyINPS" del portale dell'Istituto o, a scelta del richiedente, nella domanda ed è consultabile sulla medesima procedura utilizzata per la presentazione della stessa nella sezione "Ricevute e provvedimenti".

In caso di **accoglimento della domanda**, nel relativo provvedimento è indicato **l'importo del beneficio e il codice univoco associato, che deve essere comunicato per ogni sessione di psicoterapia al professionista**, scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all'iniziativa, regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'Albo degli psicologi.

Il professionista, in apposita sezione della procedura, deve indicare il codice univoco, in fase di prenotazione o di conferma della sessione di psicoterapia, unitamente al codice fiscale del beneficiario. L'erogazione dell'importo spettante, nella quota massima di 50 euro a seduta, avviene direttamente a favore del professionista secondo le modalità dallo stesso indicate.

Il beneficiario ha 270 giorni di tempo, decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio che comunica il completamento delle graduatorie e l'adozione dei provvedimenti, **per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia utilizzando il codice univoco attribuito. Decorso tale termine il codice univoco verrà annullato e le risorse non utilizzate saranno riassegnate.**

Si evidenzia, infine, che **il beneficio è erogato fino a concorrenza delle risorse stabilite** ossia:

- 5 milioni di euro per l'anno 2023 (incrementate a 10 milioni complessivi per effetto dell'art. 22-bis del DL 145/2023);
- 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

Fine della Circolare N° 14/2024